

**MASSIMO
VERNOLA**CN = VERNOLA
MASSIMO
C = ITSTUDIO LEGALE
AVV. MASSIMO VERNOLA

70122 BARI – VIA DANTE, 97 – TEL. 080.5211705 – FAX 080.5211348

vernola.massimo@avvocatibari.legalmail.it

ECC.MO TAR LAZIO – ROMA**RICORSO**

Per i Prof.ri

ANGIOLILLI	ANDREA	NGLNDR88B23E335A
BRUNO	MARIANTONIETTA	BRNMNT70E52E350L
DUGONI	ROBERTA	DGNRRT75C68F712B
FERRARA	NUNZIA	FRRNNZ73R51G964P
FERRARA	GRAZIA	FRRGRZ84R69I158L
FRANZESE	ANTONELLA	FRNNNL73E64F205F
GIUDICE	MARIANGELA	GDCMNG94D66G273J
GUZZO	MARIANNA	GZZMNN87M57L628N
LO GUASTO	ELISABETTA	LGSLBT90P45G273O
MAIELLO	ANTONELLA	MLLNNL76P62C129T
MINEO	ANNALISA	MNINLS73L53C351F
MONTI	ANTONIETTA	MNTNNT67R66B924Z
MURIQI	DESARA	MRQDSR85E67Z100Z
RAFFALDINI	CHIARA	RFFCHR67M59E897V
ROMANELLI	ROSALBA	RMNRLB74T61E986V
SILEO	LUCIA	SLILCU73B52G942O

tutti rappresentati e difesi giusta procura in calce al presente atto dall'avv. Massimo Vernola (C.F.VRNMSM65R23A662Q) con domicilio digitale eletto al seguente indirizzo pec vernola.massimo@avvocatibari.legalmail.it, (fax: 080/5211348),

- Ricorrenti -**Contro**

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito (già Ministero dell'Istruzione) , **Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Commissione di Valutazione per la Classe di Concorso AB24 –** Lingua Inglese nella Scuola Secondaria di II Grado per la regione Lombardia, tutti rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Roma,

- Resistenti -**e nei confronti di****Prof.ri Siciliano Vittoria e Casalini Elisa,****-controinteressati -**

con il presente atto propongono ricorso per l'annullamento, previa sospensiva, dei seguenti atti:

-del Decreto prot. N. 4126 del 18.10.2022 dell'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia di

approvazione della graduatoria generale definitiva di merito per la Regione Lombardia per la classe di concorso AB24 – Lingua Inglese nella Scuola Secondaria di II grado e della relativa graduatoria allegata, relativo al concorso straordinario bandito ex D. n. 1081 del 6.5.2022 ed ex art. 59, comma 9-bis, D.L. n.73/2021 come sostituito dall'articolo 5, comma 3-quinquies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15;

- del successivo Decreto prot.nr.4177 del 25.10.2022 dell'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia di rettifica/modifica della stessa graduatoria con la relativa graduatoria allegata;

– Nonché, ove necessario e ove successivamente lesivi della posizione di chi ricorre, dello stesso Bando Decreto n. 1081 del 6.5.2022 emesso ed ex art. 59, comma 9-bis, D.L. n.73/2021 come sostituito dall'articolo 5, comma 3-quinquies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.

– Nonché dell'elenco non graduato di estremi sconosciuti emesso in esito alle prove dello stesso Concorso Straordinario bandito ex D. n. 1081 del 6.5.2022 ed ex art. 59, comma 9-bis, D.L. n.73/2021 nella parte in cui non rappresenta la graduatoria di merito della procedura concorsuale, ma un mero elenco alfabetico di candidati.

– Nonché, ove necessario di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi e /o consequenziali, precedenti o successivi di estremi sconosciuti di esclusione dei ricorrenti dalla procedura selettiva ivi compreso, ove sia interpretato nel senso lesivo della posizione di chi ricorre, per l'annullamento del D.m. 108/28 aprile 2022, che disciplina le modalità di espletamento della procedura concorsuale straordinaria, articolata per regione e classe di concorso, di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 e disciplina altresì le modalità di attribuzione del contratto a tempo determinato, le caratteristiche del percorso di formazione, a cui partecipano i candidati vincitori collocati in posizione utile nelle graduatorie di merito regionali, e della relativa prova conclusiva.

– Nonché di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi e /o consequenziali, precedenti o successivi di estremi sconosciuti di esclusione dei ricorrenti dalla procedura selettiva e di formazione di cui allo stesso art.59, comma 9 bis citato.

– Nonchè per l'annullamento di tutti i provvedimenti generali, di estremi sconosciuti che dovessero autorizzare e/o determinare la mancata emissione degli elenchi e/o graduatorie degli idonei al concorso in argomento ai fini della graduazione di merito e dello scorrimento e/o copertura dei posti lasciati liberi dai rinunciatari.

* * * * *

FATTO:

1) Il Ministero dell'Istruzione con Decreto nr.108 del 28.04.2022 (all.n.4) ha disciplinato la procedura di un concorso straordinario bis e poi ha approvato il relativo Bando con Decreto n. 1081 del 6.5.2022 (All.n.5) ed ex art. 59, comma 9-bis, D.L. n.73/2021 come sostituito dall'articolo 5, comma 3-quinquies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, su base regionale per diverse classi di concorso.

2) In particolare per la Regione Lombardia sulla classe AB24 erano stati indicati nr.304 posti disponibili;

3) Gli odierni ricorrenti, avendone i requisiti, hanno presentato tutti domanda (All.n.6) di partecipazione al suddetto concorso per la Regione Lombardia sulla classe AB24 ed hanno partecipato alla prova unica;

3) A seguito della valutazione della prova e dei titoli da parte della Commissione unica giudicatrice, è stata compilata la relativa graduatoria definitiva di merito, ed è stata approvata e pubblicata con un primo Decreto prot. N. 4126 del 18.10.2022 dell'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia (All.n.2), poi rettificata e modificata con un secondo Decreto prot.nr.4177 del 25.10.2022 (All.n.3), atti entrambi impugnati con il presente ricorso. La graduatoria è stata predisposta inserendo solo i nominativi dei nr.304 candidati vincitori, mentre non esiste una graduatoria degli idonei;

4) Tutti i ricorrenti hanno potuto verificare il punteggio attribuito dalla Commissione per la prova unica e per i titoli solo accedendo sulla piattaforma informatica on line ed entrando nella propria posizione personale (All.n.6).

5) Ad oggi il Ministero non ha pubblicato una graduatoria degli idonei e di conseguenza i ricorrenti non conoscono nemmeno la loro posizione in graduatoria.

* * * * *

I provvedimenti indicati in epigrafe sono gravemente lesivi dei diritti dei ricorrenti, che pertanto, ne chiedono l'annullamento per i seguenti motivi in

DIRITTO:

1) VIOLAZIONE DI LEGGE: art.400 D.Lgs.nr.297/1994, Art.1 comma 113 Legge nr.107/2015, Art.15 D.P.r. n.487 del 09.05.1995; il D.L. n.73/2021 all'art.59 comma 9-bis, Direttiva UE 1999/70/CE; Violazione dei principi di buon andamento dell'attività amministrativa; ECCESSO DI POTERE: illogicità, erronea interpretazione, disparità di trattamento, sviamento di potere. Ingiustizia manifesta. Difetto di istruttoria e carenza dei presupposti. Violazione delle norme sull'accesso al pubblico impiego. DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

1.a) Innanzitutto preme evidenziare ai fini della legittimazione degli odierni ricorrenti e del loro interesse, come nel bando del concorso Straordinario Bis e nel D.M. n.108 del 28.04.2022, che ne disciplinava le modalità di espletamento della stessa procedura, non è indicata una soglia di voto minimo per il superamento dell'unica prova, e di conseguenza tutti i ricorrenti devono considerarsi idonei.

1.b) Lo stesso bando approvato con decreto nr.1081 del 06.05.2022 nulla dice, invece, sulla validità della graduatoria definitiva di merito e sulla sua composizione, mentre solo il D.M. nr.108/2022 stabilisce che *“Ciascuna graduatoria comprende un numero di candidati non superiore ai contingenti assegnati a ciascuna procedura concorsuale come determinati dal bando di cui all'articolo 10”*.

Di contro il D.L. n.73/2021 all'art.59 comma 9-bis prevedeva che: *“Le graduatorie di merito regionali sono predisposte sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito in una prova disciplinare da tenere entro il 15 giugno 2022, le cui caratteristiche sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione”*.

Ed infatti l'USR Lombardia ha predisposto ed approvato una graduatoria definitiva di merito per la classe di concorso AB24 dove sono stati inseriti in graduatoria i soli n.304 vincitori, per un numero corrispondente unicamente ai posti accantonati per questa procedura.

La graduatoria, dunque, non prevede scorrimento (neanche in caso di rinuncia da parte dei vincitori) né prevede l'inserimento di tutti i partecipanti in quanto idonei non vincitori.

Pertanto allo stato tutti i ricorrenti sono stati esclusi dalla procedura selettiva e di formazione di cui all'art.59, comma 9 bis del D.L.n.73/2021 e non fanno parte di una graduatoria definitiva degli idonei, e di conseguenza non godranno di un eventuale scorrimento nei prossimi tre anni.

Di contro inserendo in graduatoria tutti i partecipanti alla prova orale in qualità di idonei ed utilizzando le graduatorie di merito fino al loro esaurimento, peraltro, si andrebbe a realizzare quanto indicato nella Direttiva UE 1999/70/CE, evitando nuove procedure d'infrazione per il nostro Paese.

Inoltre si rispetterebbe il disposto di cui all'art.400 del Testi Unico della Scuola che stabilisce come: *“I concorsi per titoli ed esami sono nazionali e sono indetti su base regionale, con cadenza triennale, per tutti i posti vacanti e disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, nonché per i posti che si rendano tali nel triennio. Le relative graduatorie hanno validità triennale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto triennio”*.

L'USR Lombardia è il Ministero dell'Istruzione hanno altresì violato l'art.15 del DPR 487/1994 che stabilisce come *“4. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con decreto del Ministro per la funzione pubblica o dall'autorità competente nel caso in cui il concorso sia bandito da altre pubbliche amministrazioni ed è immediatamente efficace.”*

1.c) Ricordiamo in materia come il Ministero in procedure concorsuali analoghi per la Scuola si è comportato in maniera TOTALMENTE DIVERSA!

Infatti, per esempio, col recente D.L. 36/2022 convertito in Legge 79/2022 è stato riconosciuto il diritto per gli idonei del Concorso docenti Ordinario 2020 di essere inseriti in una graduatoria di merito come era accaduto per i precedenti Concorsi Ordinari dato che, con evidente sperequazione, ciò non era stato previsto per il concorso Ordinario in oggetto.

Le graduatorie di merito, stilate al termine delle procedure concorsuali, hanno però validità biennale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse, perdendo efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto biennio (art. 7/1 del D.lgs. 59/17). È giusto, quindi, che gli idonei del concorso straordinario bis di cui si discute, godano dello stesso trattamento riservato agli idonei degli anni passati, che hanno sempre goduto di un prolungamento di validità delle graduatorie di merito.

Ricordiamo un breve excursus dei provvedimenti applicati alle graduatorie di merito dei precedenti Concorsi Ordinari:

- gli idonei del 1999, a suo tempo, furono inseriti nelle GAE (graduatorie ad esaurimento) .
- gli idonei del 2012 furono assunti con un Piano Nazionale
- gli idonei del 2016 si sono stati inseriti in coda alle Graduatorie del Concorso Straordinario 2018. Le graduatorie del Concorso 2016, difatti, avevano inizialmente (comma 113 della legge 107/2015) validità triennale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse. Il succitato termine di validità è stato poi prorogato per un altro anno dalla legge di bilancio 2018 e di un ulteriore anno con il Decreto Scuola 126/2019 convertito con modificazioni nella legge 159 del 20 dicembre 2019, pertanto hanno di fatto validità quinquennale.

Essendo evidente la sperequazione di trattamento rispetto ai docenti dei precedenti Concorsi, per i docenti idonei non vincitori deve ritenersi illegittimo il Decreto impugnato nella parte in cui ha pubblicato una graduatoria dei solo vincitori e non anche degli idonei, anziché attraverso una graduatoria ad esaurimento e

senza limite di validità, che, tramite scorrimento, garantisca il meritato ruolo a tutti gli idonei, così come deve ritenersi illegittima la previsione in tal senso contenuta del D.M. n.108/2022 dello stesso Ministero priva di una adeguata motivazione.

Fra l'altro l'assurdità della situazione è che anche in presenza di rinunciari tra i vincitori, i posti restano vacanti non essendo previsto nemmeno in questo caso uno scorrimento, ma per tali posti saranno previste nomine di supplenti. Così come gli idonei sono esclusi anche dall'accesso al percorso di formazione universitaria abilitante di 40 ore previsto nel bando.

Di contro andavano inseriti tutti i candidati nella graduatoria di merito con il proprio punteggio, al fine di utilizzare la stessa graduatoria a scorrimento sia per coprire i posti dei rinunciari nell'immediato, che per essere utilizzata per l'immissione in ruolo di tutti i partecipanti nei prossimi anni, risolvendo così il problema del precariato nella Scuola, senza bandire nuove procedure concorsuali o continuare ad affidare incarichi per supplenze a tempo determinato.

Quello che è più grave in tale contesto è che i provvedimenti impugnati, così come la stessa previsione del D.M.108/22, non forniscono la benchè minima motivazione del perché per questo concorso straordinario in via eccezionale si è deciso di approvare una graduatoria dei solo vincitori.

1.d) In materia il Consiglio di Stato con la recentissima sentenza n.7780/2022, ha ricordato che **bandire una nuova procedura concorsuale** in vigenza di una precedente graduatoria valida, per il medesimo profilo professionale, senza adeguata motivazione e senza significative differenze nei requisiti richiesti e nei contenuti delle prove d'esame **non risponde ai presupposti legittimanti stabiliti dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la pronuncia n. 14/2011** della quale la sezione ne ribadisce i principi.

Secondo l'Adunanza *«l'ordinamento attuale afferma un generale favore per l'utilizzazione delle graduatorie degli idonei, che recede solo in presenza di speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalenti, che devono, comunque, essere puntualmente enucleate nel provvedimento di indizione del nuovo concorso»*.

Inoltre il Collegio evidenzia che, lo scorrimento delle graduatorie ancora valide ed efficaci costituisce la regola generale, mentre l'indizione del nuovo concorso **costituisce l'eccezione e richiede un'apposita e approfondita motivazione.**

Citiamo altra importante pronuncia del Consiglio di Stato n.4278 del 27.05.2022 Sez. V che “ *ha chiarito, in sintesi, che in presenza di una graduatoria concorsuale ancora valida ed efficace, l'amministrazione, se stabilisce di provvedere alla copertura dei posti vacanti mediante l'indizione di un nuovo concorso, deve, a pena di illegittimità, indicare, con apposita motivazione, le ragioni per le quali ha ritenuto di non utilizzare la graduatoria (C.d.S., Ad. plen., 28 luglio 2011, n. 14). Le disposizioni di cui agli artt. 1, comma 147, della l. 27 dicembre 2019, n. 160, e 91, comma 4, del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 267 (t.u.e.l.) stabiliscono poi i limiti, anzitutto temporali, di efficacia e dunque di utilizzabilità delle graduatorie concorsuali. **Il favor per lo scorrimento della graduatoria, modalità prioritaria di reclutamento del personale, presuppone però che la graduatoria sia quella adottata all'esito di concorso pubblico aperto (quale paradigmaticamente enucleato dall'art. 1, comma 1, lett. a, del d.P.R. n. 487 del 1994) meccanismo di selezione dei più capaci, nel rispetto dei canoni costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento.**”.*

Per tali motivi deve dichiararsi l'illegittimità degli atti impugnati nella parte in cui non hanno previsto la pubblicazione e formazione di una graduatoria anche degli idonei, e la possibilità di utilizzo a scorrimento della stesa sia per la copertura dei posti di eventuali rinunciatarî che per le assunzioni nei prossimi tre anni.

* * * * *

2) ISTANZA CAUTELARE:

Il “fumus” è evidente per tutti i motivi sin qui dedotti, mentre per quanto attiene il “periculum in mora” è in “re ipsa”, tenuto conto che la mancata concessione della sospensiva comporterebbe l'esclusione dei ricorrenti dalla procedura selettiva e di formazione, nonché la loro esclusione dalla graduatoria definitiva di merito degli idonei, senza conoscere nemmeno la loro posizione in graduatoria, senza poter beneficiare della copertura dei posti dei rinunciatarî e senza poter essere

inseriti nel percorso formativo abilitante, e infine soprattutto senza poter beneficiare dello scorrimento della graduatoria per il prossimo anno scolastico per le nuove assunzioni.

Infatti vi è il rischio che nelle more il Ministero, non essendoci una graduatoria degli idonei da utilizzare a scorrimento per questo concorso, ignorando i diritti e la posizione di legittima aspettativa dei ricorrenti all'assunzione, bandisca una nuova procedura concorsuale (ordinaria e straordinaria) rendendo indisponibili i posti vacanti per l'anno scolastico 2023/24 per un eventuale scorrimento di questa graduatoria in favore degli idonei in caso di accoglimento del ricorso nel merito, il tutto chiaramente con un danno grave irreparabile.

Si richiede pertanto la concessione di misure cautelari idonee a preservare l'interesse sostanziale dedotto in giudizio o in alternativa la definizione del giudizio nel merito con sentenza abbreviata.

* * * * *

Per questi motivi i ricorrenti, ut supra rappresentati e difesi, così

CONCLUDONO

Voglia l'Ecc.mo TAR adito, contrariis reiectis:

1) Nel merito: annullare, previa concessione delle idonee misure cautelari, i provvedimenti impugnati indicati in epigrafe in accoglimento del ricorso nella parte in cui non è stata prevista l'approvazione e formazione di una graduatoria comprensiva anche degli idonei, e accertare l'obbligo del Ministero dell'Istruzione e dell'USR Lombardia a pubblicare la graduatoria per la classe di concorso AB24 completa di tutti i candidati risultati idonei e di utilizzo della stessa a scorrimento per i prossimi tre anni e per coprire i posti dei rinunciatarî.

2) con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del deducente difensore dichiaratosi anticipatario.

Si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e che il contributo unificato che verrà versato sarà di € 325,00, trattandosi di pubblico impiego. Salvezze illimitate

Bari- Roma, lì 14 dicembre 2022

Avv. Massimo Vernola